

COMUNE DI LADISPOLI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA

INDICE

ARTICOLO 1 –	"Oggetto del regolamento"	Pag. 2
ARTICOLO 2 –	"Soggetti usufruitori"	Pag. 2
ARTICOLO 3 –	"Comitato di indirizzo e coordinamento"	Pag. 2
ARTICOLO 4 –	"Composizione del Comitato"	Pag. 3
ARTICOLO 5 –	"Autorizzazioni e concessioni"	Pag. 3
ARTICOLO 6 –	"Obblighi e finalità"	Pag. 4
ARTICOLO 7 –	"Responsabilità"	Pag. 5
ARTICOLO 8 -	"Tariffe"	Pag. 6
ARTICOLO 9 –	"Rinuncia dell'utilizzatore"	Pag. 6
ARTICOLO 10 -	- "Patrocinio"	Pag. 7
ARTICOLO 11 -	"Disposizioni transitorie e finali"	Pag. 7

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il Comune di Ladispoli nel contesto dei principi generali sanciti dallo Statuto comunale e dalle vigenti normative legislative e regolamentari, incentiva e agevola le iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, turistico, ecc. promosse da persone singole, cittadini riuniti in comitati e associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, anche attravesrso la possibilità di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, occasionalmente e/o temporaneamente locali di sua proprietà.
- 2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei locali presenti nel complesso denominato "Centro di Arte e Cultura", unitamente alle attrezzature di proprietà comunale ivi contenute, sito in Ladispoli, via Settevene Palo snc.

ARTICOLO 2 Soggetti usufruitori

I locali e le attrezzature del "Centro di Arte e Cultura" potranno essere concessi occasionalmente e/o temporaneamente a singoli e privati cittadini, comitati, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, ecc. per lo svolgimento di corsi, conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni artistiche, culturali, ecc. nonché per iniziative sociali o altre manifestazioni, comunque di interesse pubblico.

ARTICOLO 3 Comitato di indirizzo e coordinamento

- 1. Per il conseguimento delle predette finalità, viene istituito un "Comitato di indirizzo e coordinamento", composto da un nucleo stabile di rappresentanti comunali, avente lo scopo di collaborare con la struttura deputata alla gestione del Centro di Arte e Cultura nella programmazione delle attività che ivi si svolgeranno esercitando, parimenti, un'attività di indirizzo sotteso al rispetto dei criteri generali di partecipazione, trasparenza, funzionalità ed economicità del servizio.
- 2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento, al fine di migliorare l'offerta culturale sviluppando le opportunità di *aggregazione* tra i cittadini, anche utilizzando le numerose forme di associazionismo locale presenti sul territorio, potrà:
 - ollaborare con il competente Servizio "Cultura" del Comune per la più ampia e diversificata programmazione di eventi ed attività che verranno autorizzate e svolte presso i locali del Centro di Arte e Cultura;
 - sercitare un'attività di coordinamento tra le diverse realtà associazionistiche anche in funzione del corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature del Centro di Arte e Cultura, nonché esprimere pareri nel merito delle attività che si intenderanno svolgere presso i ridetti locali;
 - appresentare motivate opinioni al Responsabile del Servizio competente, in relazione a quelle richieste ed istanze che si ritiene non rispecchino quei criteri generali di opportunità e convenienza, anche dal punto di vista morale, richiesti dalle disposizioni legislative vigenti e sottolineati dal contesto pubblico-istituzionale del Centro di Arte e Cultura.

ARTICOLO 4 Composizione del Comitato di indirizzo e controllo

- 1. Il Comitato di indirizzo e controllo è costituito da n. 3 componenti, nominati con decreto sindacale, per una durata massima che non può superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha nominati.
- 2. Dei tre componenti, uno svolge le funzioni di "coordinatore" dello stesso Comitato ed è individuato fiduciariamente dal Sindaco. Gli altri due componenti sono individuati mediante formale votazione secondo quanto previsto dal vigente regolamento del Consiglio comunale, tra i medesimi consiglieri, uno da parte della maggioranza e uno da parte del gruppo di opposizione, nel rispetto del principio della parità di genere; i due componenti così individuati verranno successivamente nominati anch'essi con decreto sindacale.
- 3. Possono intervenire, con funzioni consultive al Comitato di indirizzo e controllo, senza alcuna formalità di convocazione, il Sindaco, gli Assessori, gli eventuali soggetti delegati alla Cultura, al Turismo-Spettacolo, alle Politiche giovanili, i coordinatori delle rispettive consulte ed un rappresentante del Consiglio Comunale dei Giovani, nonché un rappresentante della "terza età" quale espressione dei centri sociali degli anziani.
- 4. Le cariche e le funzioni di componenti del Comitato di indirizzo e controllo, nonché lae funzioni esercitate dai soggetti di cui al precedente comma, sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 5 Autorizzazioni e concessioni

- 1. Le domande per ottenere in uso i locali del Centro di Arte e Cultura, dovranno essere redatte su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio "Cultura" (altrimenti scaricabile dal sito internet del Comune), indirizzate al ridetto Ufficio Cultura e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli, sito in Ladispoli, piazza Giovanni Falcone, n. 1 00055 Ladispoli almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'evento/iniziativa/manifestazione.
- 2. Le domande dovranno contenere, pena la loro inammisibilità e/o irricevibilità:
 - > le generalità complete del ricevente;
 - > le generalità complete del legale rappresentante dell'associazione e/o del promotore, se persona giuridica, associazione, ente, comitato, ecc.;
 - > l'oggetto dell'iniziativa/manifestazione o attività che si intende svolgere all'interno degli spazi del Centro di Arte e Cultura;
 - > il numero previsto di partecipanti che non potrà comunque superare la capienza massima prevista, per i locali utilizzati, dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
 - > data/e ed orario/i di svolgimento dell'evento/manifestazione o delle attività;
 - > dichiarazione, debitamente sottoscritta, di accettazione integrale delle condizioni dettate nel presente Regolamento.
- 3. Nelle ipotesi di richieste ed istanze formulate da persone giuridiche, alla domanda

dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

- 4. Le singole <u>autorizzazioni</u> avranno durata corrispondente ai singoli eventi o per il periodo necessario, comunque non superiore alle due settimane e non rinnovabili per l'effettuazione di corsi, seminari, mostre, etc. .
- 5. Le <u>concessioni</u>, viceversa, riguardano periodi più lunghi, generalmente a carattere mensile o stagionale; non potranno superare la durata di un anno escludendosi la possibilità di tacito rinnovo e saranno disciplinate da apposito bando pubblico nel quale saranno indicati l'oggetto, lo scopo ed i criteri di partecipazione necessari per il raggiungimento per l'obiettivo e del fine prefissato dall'amministrazione comunale.
- 6. Nelle ipotesi di concomitanza di date o periodi per l'effettuazione di singoli eventi/manifestazioni e riguardanti l'utilizzo del medesimo spazio o della stessa aula, l'Ufficio Cultura, con l'ausilio del Comitato di indirizzo e coordinamento, procederà, se possibile, alla *conciliazione* delle diverse istanza, provvedendo, nell'ipotesi di accettata impossibilità, a dare precedenza all'istanza pervenuta in data anteriore.
- 7. L'Amministrazione comunale, per comprovate causa di forza maggiore o eventi fortuiti che impediscano un corretto e sicuro uso dei locali utilizzati o dati in concessione, si riserva, ad insindacabile giudizio di chiunque, la facoltà di *inibire temporaneamente* l'utilizzo dei locali per il periodo strettamente necessario alla rimessa in pristino degli stessi, ovvero, nella malaugurata ipotesi di maggiore gravità, di *revocare* l'autorizzazione o la concessione, dandone formale comunicazione al soggetto utilizzatore.
- 8. Nelle ipotesi di cui al punto che precede, all'utilizzatore o al concessionario del locale colpiti dal divieto di utilizzazione, verrà rimborsata la quota parte della tariffa versata per il mancato uso.
- 9. L'autorizzazione e la concessione non possono essere, in nessun caso, cedute a terzi se non con il benestare espresso da parte dell'Amministrazione comunale; nelle ipotesi di accettata violazione del presente dispositivo, il soggetto autorizzato o il concessionario decadranno dalla possibilità di richiedere nuovamente qualsivoglia autorizzazione/concessione per gli spazi del Centro di Arte e Cultura.

ARTICOLO 6 Obblighi e facoltà

- 1. L'utilizzatore e/o il concessionario deve provvedere a :
 - > ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa, della manifestazione, del corso, etc. di cui risulti promotore;
 - > utilizzare i locali in modo conforme alla loro destinazione d'uso;
 - custodire la proprietà comunale affidata per garantirne la buona conservazione, l'igiene e il decoro;
 - parantire che siano osservati da parte dei partecipanti e/o invitati comportamenti corretti e civili;
 - parantire che siano rispettate le norme di sicurezza; in particolare, il soggetto autorizzato o il concessionario in qualità di titolare delle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale è tenuto a rispettare i limiti di capienza previsti per le sale e gli spazi messi a disposizione, a predisporre misure idonee per il

- verificarsi di eventuali emergenze, a non intralciare in alcun modo con cose ostruenti le porti di sicurezza previsti dal piano di evacuazione del Centro;
- ripristinare i locali e le attrezzature nello stato di fatto in cui si trovavano nel momento della loro utilizzazione;
- > applicare materiali informativi e/o espositivi negli spazi all'uopo predisposti;
- presentare, prima della sottoscrizione dell'atto di convenzione, copia della polizza assicurativa, a favore dell'Ente, a copertura di eventuali danni arrecati alle cose e a terzi, per tutto il periodo di utilizzazione dei locali.
- 2. L'utilizzatore o il concessionario potrà predisporre ed utilizzare, nei locali comunali dati in uso, strumenti elettronici ed informatici di loro proprietà senza che tale facoltà costituisca o determini oneri a carico dell'Amministrazione comunale. Dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività riguardanti il montaggio, l'installazione, i collegamenti, le verifiche di funzionamento, l'uso e lo smontaggio; di seguito al termine dell'iniziativa o del corso, l'utilizzatore o il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smontaggio ed alla rimozione delle apparecchiature installate.
- 3. Nell'ipotesi di cui al punto che precede il Comune di Ladispoli resta sollevato da qualsivoglia responsabilità in merito all'integrità e conservazione di tali attrezzature, nonché da qualsivoglia danno si verificasse a persone e/o barra cose delle attività di cui sopra.

ARTICOLO 7 Responsabilità

- 1. L'utilizzatore e/o il concessionario è direttamente responsabile:
 - dei danni arrecati direttamente all'immobile, all'arredamento ed alle cose di proprietà comunale in esso contenuti, dal momento della consegna e fino alla restituzione dei locali;
 - in solido, con i terzi diretti responsabili, dei danni arrecati all'immobile e/o alle strutture ivi contenute.
- 2. L'utilizzatore e/o il concessionario è tenuto a contestare per iscritto, all'atto della consegna dei locali, qualora se ne riscontrasse la necessità, i danni presenti sulle cose e quelli eventualmente rinvenuti nei locali concessi in uso; di seguito in caso contrario, salvo idonea contraria e probante dimostrazione, esso ne sarà ritenuto responsabile.
- 3. L'utilizzatore e/o il concessionario dovrà provvedere, nelle ipotesi di danni, ai locali e alle cose, avvenuti durante il periodo di utilizzazione concesso, alla riparazione degli stessi; in caso contrario, salva idonea contraria e probante dimostrazione, il Comune potrà esigere la somma necessaria per la riparazione dei danni.
- 4. L'Amministrazione Comunale e il personale preposto del Centro di Arte e Cultura sono esonerati, salva idonea contraria e probante dimostrazione, da qualsivoglia responsabilità in relazione ai danni arrecati e ad eventuali sottrazioni che si verifichino durante il periodo di utilizzazione concesso.
- 5. L'Amministrazione Comunale, infine, non assume nessuna responsabilità in ordine

a incidenti, disordini, tafferugli, etc. che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività o della manifestazione.

- 6. Le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali e degli spazi del Centro di Arte e Cultura restano a carico dell'Amministrazione Comunale, salve le ipotesi di risarcimento di cui ai punti che precedono.
- 7. Resta comunque inteso che con il rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi in essi contenuti, si accettano integralmente tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 Tariffe

- 1. La determinazione delle *tariffe* per la concessione dei diversi locali presenti all'interno del Centro di Arte e Cultura verrà stabilita annualmente dalla Giunta comunale.
- 2. La tariffa comprende l'utilizzo esclusivo dei locali concessi e delle attrezzature in esso presenti a decorrere dalla data di consegna e fino a quella di restituzione.
- 3. Gli importi base delle tariffe, salve le ipotesi di conferimento di ulteriori attrezzature strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, verranno aggiornate annualmente tenuto conto dell'indice ISTAT.
- 4. Il pagamento della tariffa deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente, intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria Comunale B.P.M. N° IT34H055843953000000001305, prima della stipulazione dell'atto di concessione, ovvero almeno 5 (cinque) giorni prima dell'evento/iniziativa/manifestazione autorizzata, presentando all'Ufficio Cultura la ricevuta di avvenuto versamento.
- 5. L'utilizzatore/concessionario sarà libero da ogni responsabilità nei confronti dell'Ente solo dopo aver accertato l'assenza di danni a terzi e/o cose previo accertamento in contraddittorio tra le parti.
- 6. Si ribadisce, infine, che i locali ottenuti in concessione non possono essere destinati ad un uso diverso da quello per il quale è stata presentata la richiesta, né possono essere utilizzati da enti, associazioni o soggetti diversi dall'utilizzatore o concessionario.

ARTICOLO 9 Rinuncia dell'utilizzatore

- 1. L'utilizzatore che abbia già regolarizzato il pagamento della tariffa per la realizzazione dell'evento/iniziativa/manifestazione, nell'ipotesi di intervenuto successivo impedimento ad effettuare l'iniziativa per cause estranee, imprevedibili e non imputabili al medesimo, dovrà far pervenire all'Ufficio Cultura, almeno 48 ore prima della data fissata per l'evento/manifestazione, una formale *rinuncia*, debitamente sottoscritta. In tali casi il Comune di Ladispoli esaminate le motivazioni addotte e nulla ostando, provvederà all'intero rimborso della tariffa versata.
- 2. All'utilizzatore che abbia già regolarizzato il pagamento della tariffa per la

realizzazione di un evento/manifestazione e che presenti la suddetta *rinuncia* scritta entro 24 ore dalla data fissata per l'evento/manifestazione, verrà restituito l'80% dell'importo versato.

- 3. All'utilizzatore che abbia già regolarizzato il pagamento della tariffa per la realizzazione di un evento/manifestazione e che presenti la suddetta *rinuncia* scritta oltre il termine stabilito dal punto 2. del presente articolo, non verrà restituita la tariffa che verrà trattenuta a titolo di penale.
- 4. In nessun caso le precitate disposizioni si applicano al *concessionario* il quale potrà recuperare le sedute perse di corsi, seminari, etc. in altra data.

ARTICOLO 10 Patrocinio comunale

1. Per quanto riguarda la concessione del "patrocinio comunale" si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 del vigente "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone/enti pubblici e privati", approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 01/07/1998.

ARTICOLO 11 Norme transitorie e finali

- 1. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate facendo riferimento alle norme dello Statuto comunale, in quanto compatibili, ed alla luce dei principi di cui alla Legge 214/2012 e dei principi comunitari.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per 15 gg consecutivi all'Albo pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito web-istituzionale del Comune di Ladispoli.